# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1112-A

# RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

## (INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

(RELATORE **SAIJA**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 17 febbraio 1950*** *(Stampato n. 776)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(SFORZA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(PELLA)**

COL MINISTRO DELL'INTERNO
**(SCELBA)**

COL MINISTRO *AD INTERIM* DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
**(BERTONE)**

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
**(BERTONE)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 febbraio 1950***

—

Esecuzione del Protocollo frá il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della « ROMSA » e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 maggio 1949

***Presentata alla Presidenza il 30 marzo 1950***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I materiali delle installazioni della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni « ROMSA » oggetto dell'accordo fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia firmato a Roma il 25 maggio 1949, vennero ceduti alla Jugoslavia nel quadro di altri accordi conclusi

contemporaneamente con essa fra i quali quello di particolare interesse per l'Italia relativo alla regolamentazione dei beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia e nei territori ceduti, firmato a Belgrado il giorno 23 dello stesso mese.

Si tratta di un complesso di macchinari di cui in questi giorni è in corso la definitiva determinazione del valore, già accertato dai tecnici della società in complessive lire 399.000.000 e dall'Ufficio tecnico erariale di Gorizia in lire 273.000.000 circa.

Tali macchinari, che facevano un tempo parte delle installazioni « ROMSA » a Fiume, venivano reclamati dal Governo Jugoslavo a titolo di restituzione sulla base di un preteso carattere parastatale della società a termini delle disposizioni contenute nell'Annesso XIV del Trattato di pace.

Il Ministero degli affari esteri respinse una tale tesi ed insistette sul carattere privato della « ROMSA » che ha trovato appunto conferma nell'accordo del 25 maggio 1949, il quale prevede l'acquisto del materiale da parte dello Stato italiano, per la conseguente successiva cessione alla Jugoslavia.

Con le lettere scambiate lo stesso giorno della firma del succitato accordo fra il Presidente della Delegazione italiana, sottosegretario di Stato onorevole Brusasca, ed il Presidente della Delegazione jugoslava, ministro plenipotenziario Ivancevic, riservando ad ognuna delle Parti Contraenti gli interessi dipendenti dall'Annesso XIV del Trattato di pace, si è inteso salvaguardare i diritti della « ROMSA » sugli impianti di Fiume, da rivendicarsi in altra sede, chè sarà quella generale dell'esecuzione dell'Accordo per i beni italiani in Jugoslavia e nei territori ceduti, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949.

La cessione alla Jugoslavia delle installazioni « EDELEANU ROMSA » non avrà alcuna ripercussione sulla situazione economica e sulla disoccupazione del luogo (Moggio Udinese, Udine) ove le installazioni stesse presentemente si trovano, dato che esse sono colà soltanto in deposito e che lo scarso personale di sorveglianza è stato dalla società già trasferito altrove.

Si aggiunge, per opportuna notizia, che le spese di magazzinaggio richieste dalla ditta depositaria alla « ROMSA » per la sosta dei suoi locali del materiale di cui si tratta, hanno pressocchè raggiunto l'ammontare del valore dei macchinari stessi.

Voglia pertanto la Camera approvare il presente disegno di legge per dare esecuzione all'accordo concluso il 23 maggio 1949 a Belgrado fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

SAIJA, *Relatore.*

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato il Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni « ROMSA » e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambio di Note suddetti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sarà stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente all'alinea 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.

# DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*